

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2026

288/2026/E/COM

MIGRAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DI MERCATO, DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011, VERSO IL REGISTRO EUROPEO CENTRALIZZATO DEGLI OPERATORI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1397^a riunione del 30 luglio 2026

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, come modificato dal Regolamento 1106/2024, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2026 della Commissione del 30 gennaio 2026, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 7 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafi 1 bis, 2 e 6, del REMIT (di seguito: *Implementing Acts*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis", e in particolare l'articolo 22;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008 GOP 35/08, che istituisce l'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 86/2015/E/com che istituisce il Registro nazionale degli operatori di mercato, di cui all'articolo 9 del REMIT;
- la decisione 01/2012 dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), relativa al formato del registro degli operatori di mercato;
- l'accordo denominato "*Service Level Agreement on the Centralised European Register for Energy Market Participants (CEREMP)*", sottoscritto dall'Autorità e dall'ACER il 26 maggio 2014.

CONSIDERATO CHE:

- L'Articolo 8.1 del REMIT prevede che gli operatori di mercato, o per loro conto un ente designato, forniscano ad ACER un registro delle operazioni del mercato

dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita e le operazioni fuori borsa;

- a tale fine, l'articolo 9 del REMIT prevede che gli operatori debbano prima registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività;
- le autorità nazionali di regolazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all'ACER in un formato determinato dall'ACER stessa;
- ai sensi dell'Articolo 9.3 del REMIT, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolazione, l'ACER predispone un Registro europeo degli operatori di mercato che viene reso disponibile alle autorità nazionali di regolamentazione o alle altre autorità interessate;
- il processo di registrazione termina con il rilascio del "codice ACER" identificativo univoco dell'operatore ai sensi del REMIT;
- ai sensi dell'Articolo 9.5 del REMIT gli operatori di mercato trasmettono prontamente all'autorità nazionale di regolazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione;
- gli *Implementing Acts* individuano le informazioni che devono essere segnalate all'ACER, ai sensi dell'articolo 8 del REMIT, nonché le regole, i tempi e le modalità con cui gli operatori di mercato devono trasmetterle;
- gli *Implementing Acts* individuano, altresì, gli operatori di mercato soggetti all'obbligo di segnalazione delle informazioni all'ACER, ai sensi del medesimo articolo 8 (di seguito: obbligo di reporting).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con propria decisione 1/2012, l'ACER ha definito il formato di trasmissione delle informazioni dai registri nazionali al registro europeo ed ha presentato alle autorità nazionali di regolazione due opzioni alternative per la realizzazione dei rispettivi registri nazionali:
 - Opzione A, che prevede che l'autorità nazionale di regolazione utilizzi, per il proprio registro nazionale, un sistema informatico predisposto dall'ACER, direttamente collegato al registro europeo CEREMP, anch'esso predisposto dall'ACER;
 - Opzione B, che prevede che l'autorità nazionale di regolazione sviluppi in proprio il sistema di registrazione nazionale, e, attraverso un sistema di interfaccia informatico, trasferisca i dati nel registro europeo CEREMP predisposto dall'ACER;
- con la deliberazione 86/2015/E/com l'Autorità, aderendo all'Opzione B, ha sviluppato il Registro nazionale degli operatori di mercato all'interno della propria Anagrafica Operatori;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha approvato e reso disponibile il manuale di funzionamento e uso del Registro, prevedendo che i suoi successivi aggiornamenti

fossero effettuati con determinazione del Direttore della Direzione competente, attualmente Direzione Accountability ed Enforcement (DAEN);

- nel corso degli anni il set di informazioni richieste per la registrazione REMIT è stato più volte aggiornato, con l'aggiunta - *inter alia* – della notifica relativa al trading algoritmico e del rappresentante (quest'ultima per i soli operatori extra-UE);
- inoltre, nel corso degli anni, vari paesi europei che avevano scelto l'Opzione B sono passati alla Opzione A per cui Italia e Romania rimangono ad oggi gli unici paesi europei a mantenere attiva l'Opzione B.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il codice ACER rilasciato in esito alla registrazione rappresenta un prerequisito per gli operatori per il completamento dei processi di accreditamento presso i mercati organizzati (*organised marketplace*, OMP);
- nel corso del 2025, l'ACER ha svolto una consultazione pubblica, conclusa il 12 novembre e avente ad oggetto la modifica del formato di registrazione e trasmissione delle informazioni al registro europeo CEREMP, nonché la modifica del set di informazioni conservate presso il CEREMP stesso, prevedendo altresì che il *go-live* delle modifiche – se confermate – avvenisse non prima della fine del 2026;
- l'implementazione delle modifiche di cui al precedente punto, richiederebbe la modifica del Registro REMIT nazionale e la trasmissione al CEREMP di un numero di informazioni potenzialmente elevato;
- la possibilità offerta dal CEREMP di definire alcuni campi personalizzati assicura, da un punto di vista informativo, l'allineamento dell'anagrafica dell'Autorità con il registro degli operatori europeo;
- il passaggio all'Opzione A e la conseguente migrazione al CEREMP del registro REMIT nazionale, porrebbe in capo agli operatori già registrati esclusivamente l'attività di creazione dello user account presso il CEREMP, essendo tutte le informazioni fornite in sede di registrazione già conservate presso il CEREMP.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare l'Opzione A e quindi passare alla gestione del processo di registrazione degli operatori mediante il sistema di interfaccia di ACER (CEREMP), che gestirà gli aspetti informatici relativi agli sviluppi futuri e al funzionamento del registro;
- procedere alla chiusura del registro REMIT nazionale, prevedendo la completa migrazione dei dati presenti nel registro nazionale e utili per l'Anagrafica dell'Autorità al CEREMP;
- contestualmente prevedere che, a partire da una data che sarà comunicata dall'Autorità sul proprio sito internet e comunque nella finestra temporale tra novembre e dicembre 2026 (di seguito: *data di efficacia*), ogni nuova registrazione ovvero modifica delle informazioni per gli operatori già registrati sia eseguita per il tramite della piattaforma informatica del CEREMP;

- prevedere che, a partire dalla *data di efficacia*, gli operatori che intendano effettuare la registrazione REMIT debbano risultare già iscritti presso l'Anagrafica operatori gestita dall'Autorità;
- prevedere che in fase di registrazione su CEREMP gli operatori siano tenuti a compilare un campo obbligatorio contenente ID relativo all'Anagrafica operatori dell'Autorità, garantendo in questo modo che l'iscrizione all'Anagrafica dell'Autorità sia un prerequisito dell'iscrizione a CEREMP come avviene oggi;
- prevedere che l'Autorità pubblichi, con anticipo di almeno 30 giorni, disposizioni puntuali agli operatori in merito alle attività da eseguire durante il processo di migrazione per la creazione degli user account, e l'adozione di una nuova versione del Manuale di funzionamento e uso del Registro, che riporti tutte le informazioni necessarie per le nuove registrazioni ovvero le modalità per la modifica delle informazioni trasmesse in precedenza per gli operatori già registrati;
- prevedere che gli operatori già registrati siano tenuti alla creazione dello user account presso il CEREMP entro la *data di efficacia*, essendo tutte le altre informazioni fornite in fase di registrazione già conservate presso il CEREMP

DELIBERA

1. di adottare l'Opzione A delineata in motivazione, utilizzando, come registro nazionale, il sistema informatico predisposto dall'ACER, direttamente collegato al registro europeo CEREMP, anch'esso predisposto da ACER;
2. di prevedere che tutte le operazioni di nuova registrazione o modifica delle informazioni ai sensi dell'articolo 9 del REMIT siano eseguite dagli operatori di mercato direttamente sul sistema informatico del CEREMP a partire dalla *data di efficacia* che sarà comunicata dall'Autorità sul proprio sito internet e comunque nella finestra temporale tra novembre e dicembre 2026; a tal fine l'Autorità, con anticipo di almeno 30 giorni, rende disponibile sul proprio sito internet:
 - una nuova versione del Manuale di funzionamento e uso del Registro, che riporti tutte le informazioni necessarie per le nuove registrazioni ovvero per la modifica delle informazioni trasmesse in precedenza per gli operatori già registrati;
 - disposizioni puntuali agli operatori in merito alle attività da eseguire relative alla creazione dello user account presso il CEREMP;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua